

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Gattinara e C. Berardis-Kayser, successivamente G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

### Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 7 aprile 2016, Spadafora/Commissione (F-44/15, EU:F:2016:69), e intesa all'annullamento di tale ordinanza.

### Dispositivo

- 1) *L'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 7 aprile 2016, Spadafora/Commissione (F-44/15), è annullata, ad eccezione del rigetto, in quanto manifestamente irricevibile, della domanda del ricorrente di dichiarare che, per effetto dell'annullamento della decisione del 30 giugno 2014, mediante la quale il direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha nominato la sig.ra D. al posto di capo dell'unità «Consulenza giuridica» della direzione «Supporto alle inchieste» dell'OLAF, nonché dell'annullamento della decisione Ares (2015) 43686, del 5 gennaio 2015, della sig.ra K. Georgieva, vicepresidente della Commissione europea, recante rigetto del reclamo del ricorrente R/994/14, la procedura di selezione era viziata da illegittimità a partire dal momento in cui si era verificata l'illegittimità accertata.*
- 2) *L'impugnazione è respinta per il resto.*
- 3) *La decisione del 30 giugno 2014, mediante la quale il direttore generale dell'OLAF ha nominato la sig.ra D. al posto di capo dell'unità «Consulenza giuridica» della direzione «Supporto alle inchieste» dell'OLAF, è annullata.*
- 4) *La decisione Ares (2015) 43686, del 5 gennaio 2015, della sig.ra K. Georgieva, vicepresidente della Commissione, recante rigetto del reclamo del ricorrente R/994/14, è annullata.*
- 5) *Il ricorso in primo grado è respinto nella misura in cui il sig. Sergio Spadafora chiede il risarcimento del danno materiale derivante dalla perdita dell'opportunità di essere selezionato per coprire il posto di capo dell'unità «Consulenza giuridica» della direzione «Supporto alle inchieste» dell'OLAF.*
- 6) *La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione, nonché a quelle relative al giudizio di primo grado.*

<sup>(1)</sup> GU C 251 dell'11.7.2016.

### Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2017 — Colgate-Palmolive/EUIPO (360°)

(Causa T-332/16) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo 360° — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 2017/1001] — Carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»]**

(2018/C 032/36)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Zintler e A. Stolz, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 aprile 2016 (procedimento R 2288/2015-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo 360° come marchio dell'Unione europea.

### Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

2) La Colgate-Palmolive Co. è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 296 del 16.8.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2017 — Colgate-Palmolive/EUIPO (360°)**

(Causa T-333/16) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo 360° — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 2017/1001] — Carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»]**

(2018/C 032/37)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Zintler e A. Stolz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 aprile 2016 (procedimento R 2287/2015-4), concernente una domanda di registrazione del segno figurativo 360° come marchio dell'Unione europea.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Colgate-Palmolive Co. è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 296 del 16.8.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2017 — sheepworld / EUIPO (Alles wird gut)**

(Causa T-622/16) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Alles wird gut — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]**

(2018/C 032/38)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Ruden, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 giugno 2016 (procedimento R 212/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Alles wird gut come marchio dell'Unione europea.